

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 MARZO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE		PAG.	PAG.
Congedi:			DEL CROIX 127, 128, 131
PRESIDENTE	117		CAPRARA 127, 128, 130
Comunicazioni del Presidente:			TOZZI CONDIVI 128
PRESIDENTE	117		ALMIRANTE 128, 132
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			TOGNI 130
Estensione di provvidenze a favore degli alto-atesini che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (343)	118		BERLOFFA, <i>Relatore</i> 132
PRESIDENTE	118, 120, 122, 125, 126, 127		TURCHI 132
CONCI ELISABETTA, <i>Relatore</i>	118, 120, 121, 122, 124, 126, 127		LUZZATTO 132, 133
LUZZATTO	118, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 127		
ANDREOTTI	119	Votazione segreta:	
JACOMETTI	119	PRESIDENTE	135
TINZL	120, 123		
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	121, 124, 125, 127		
DEL CROIX	123, 125		
TOZZI CONDIVI	124		
ALMIRANTE	125		
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
Norme a favore del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni nel Territorio Libero di Trieste. (298)	127		
PRESIDENTE	127, 128, 132, 133		
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	127, 128, 134		

La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bosco Lucarelli e Michelini.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la seduta odierna, il deputato De Gasperi è sostituito dal deputato Buzzi. Interviene inoltre alla seduta, senza voto deliberativo, a norma dell'articolo 40 del regolamento, il deputato Tinzi, in quanto presentatore di emendamenti al disegno di legge n. 343.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1954

Discussione del disegno di legge: Estensione di provvidenze a favore degli alto-atesini che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555. (343).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione di provvidenze a favore degli alto-atesini che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555 ».

Invito l'onorevole Conci Elisabetta, relatore, a voler riferire sul disegno di legge.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame risponde esattamente ad un impegno internazionale assunto dal Governo italiano in occasione degli accordi stipulati nel marzo 1950 con il governo federale austriaco. In essi si prevedeva la possibilità, per gli alto-atesini, residenti in Italia, che erano stati esclusi dal riacquisto della cittadinanza italiana a termini del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, di conseguire la cittadinanza italiana in base all'articolo 4, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, il quale testualmente dice: « La cittadinanza italiana comprendente il godimento dei diritti politici può essere concessa per decreto reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato, allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel regno ».

È evidente che la concessione della cittadinanza sarebbe stata condizionata ad un approfondito esame di ogni singolo caso. Sempre in occasione degli accordi del 28 marzo 1950, la delegazione italiana si impegnò a far presentare al Parlamento un disegno di legge che avrebbe consentito, per questa categoria di optanti, qualora avesse ottenuto la reintegrazione dello *status* di cittadini, di fruire delle provvidenze già concesse agli alto-atesini che hanno riacquisito la cittadinanza italiana a termini del ripetuto decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23. È stato quindi predisposto il presente disegno di legge che, nell'articolo 1, prevede quali persone debbano essere ammesse al beneficio e richiama le disposizioni di legge relative alle suddette provvidenze, che sono: riammissione all'esercizio professionale dei notai; riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria e in Germania e abilitazione all'esercizio della professione. Desidero inoltre far presente che l'onorevole Tinzi, all'articolo 1, ha proposto un emendamento, inteso ad aggiungere al primo comma le parole: « non-

ché di quelle della legge 20 luglio 1952, n. 1008 ». Anche quelle disposizioni prevedono appunto la riammissione dei ripoptanti, già dipendenti civili dell'amministrazione dello Stato, negli impieghi statali. Questo emendamento corrisponde esattamente all'impegno preso dalla delegazione italiana, la quale, sempre in occasione dell'intesa intercorsa col governo federale austriaco, il 28 marzo 1950, si impegnava a fare predisporre un disegno di legge in merito alla riammissione dei suddetti ripoptanti negli impieghi statali, ed io non posso che dichiararmi favorevole. Per quanto riguarda invece le pensioni bisogna rimanere fermi al testo originario dell'articolo 2 del disegno di legge, il quale dice che gli optanti, già dipendenti al 31 dicembre 1939 dalle amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo, sono rispettivamente ammessi o riammessi al godimento del trattamento di pensione loro spettante con effetto dalla data del decreto ministeriale di concessione della cittadinanza italiana. L'articolo 2-bis presentato dall'onorevole Tinzi chiede invece che « alle persone di cui all'articolo 1 della presente legge si applichi la disposizione del 2° comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23 ». A questo articolo 2-bis dell'onorevole Tinzi, io non posso essere che contraria, perché il secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 1948 dice: « Salvo il disposto dell'articolo 5, effettuata la dichiarazione prevista dal comma precedente, si considera che le persone ivi contemplate abbiano sempre conservato la cittadinanza italiana ». Ora, non è questo il nostro caso, perché noi ci troviamo di fronte a persone che per un periodo di tempo non erano cittadini italiani, e la cittadinanza italiana è stata riacquisita solo in un tempo successivo, dopo i prescritti accertamenti. Concludendo, io invito gli onorevoli colleghi della Commissione ad approvare questo disegno di legge, che rappresenta un adempimento dell'impegno preso dalla nostra delegazione in occasione del convegno per la revisione delle opzioni per la cittadinanza germanica effettuate dagli alto-atesini.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LUZZATTO. Onorevoli colleghi, io so perfettamente che il decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, non ha avuto l'applicazione che ci si aspettava, e che questa applicazione non è stata sempre esente da critiche. Ritengo perciò che dobbiamo riflettere su questa particolare questione. In realtà, la citta-

dinanza italiana è stata riconosciuta con una notevole larghezza, mentre invece si sarebbe dovuto correttamente applicare l'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23. Di questa larga interpretazione dell'articolo 5 del sopraricordato decreto legislativo potrei citare numerosi esempi. La legge che è sottoposta ora al nostro esame si propone di estendere determinati benefici alle persone che, non avendo usufruito delle disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 1948, vengono riammesse a godere della cittadinanza italiana attraverso la legge 13 giugno 1912, n. 555. A questo proposito, non posso fare a meno di osservare che ottenere la cittadinanza italiana attraverso la legge del giugno 1912 è impresa estremamente difficile. Anche qui per altro potrei citare una serie di casi in cui la cittadinanza italiana invece è stata concessa senza che si siano compiuti eccessivi accertamenti, ragione per cui può venire il sospetto che queste concessioni siano state ottenute per ragioni di carattere politico. Questi fatti tuttavia hanno formato oggetto di una mia interrogazione che a suo tempo presentai, diretta al Ministro degli affari esteri. Ritornando in argomento, chi sono coloro che devono godere dell'estensione di questi benefici previsti dalla legge in esame? Sono quelli che non hanno potuto fruire del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, per particolari circostanze, come, ad esempio, a causa del ritardo nella presentazione delle domande?

ANDREOTTI. Infatti, una grandissima parte di questi optanti si trova in queste condizioni.

LUZZATTO. Se così fosse, io non avrei che a sottoscrivere le disposizioni contenute nel disegno di legge, ma la questione non può essere posta in questi termini. Io ritengo che la brutta pagina delle opzioni e delle contro opzioni, nell'interesse di tutti, debba chiudersi nel modo più largo possibile. Così come è formulato, il disegno di legge, evidentemente, estende questi benefici anche a coloro che furono esclusi dal decreto-legislativo del 1948 perché ritenuti compresi nelle categorie del suo articolo 5.

Ho detto che l'articolo 5 non è stato sempre — a mio avviso — bene applicato. Per altro non credo che vi sia collega di nessuna parte politica che si senta di sostenere che, prescindendo dalle disposizioni di quell'articolo, si debbano estendere i benefici a persone che abbiano rivestito determinate cariche naziste durante la guerra e che abbiano esercitato atti di particolare faziosità e odiosità antitaliana.

Credo — ripeto — che nessuno lo proponga, ma così come è articolato il disegno di legge, esso può comprendere anche queste persone.

La procedura della legge del 1912 è stata tale per cui persone che non avrebbero dovuto ricevere la cittadinanza, l'hanno ottenuta, mentre altre che l'avrebbero meritata non l'hanno avuta. Però negli accertamenti l'amministrazione non ha sempre proceduto come doveva.

Ora, il decreto-legislativo del 1948 prevede una serie di rimedi fino al ricorso al Consiglio di Stato anche per il merito, e ciò offre veramente una garanzia. Essendosi parlato a più riprese di leggi emendative del procedimento, generalmente le parti hanno preferito rinviare la discussione del ricorso, sperando in nuovi provvedimenti. Di conseguenza il Consiglio di Stato si deve ancora pronunciare su molti casi che potranno essere riparati.

D'altronde, se l'estensione dei benefici dovesse essere generale, si andrebbe per taluni casi che interessano la stessa provincia di Bolzano e cioè lo stesso gruppo etnico, al di là delle stesse disposizioni.

Dobbiamo por mente a cittadini che subito dopo l'altra guerra, a seguito della divisione dell'ex impero austro-ungarico, hanno acquistato nel frattempo una diversa cittadinanza perché esclusi dalla opzione. Si tratta di cittadini che, per quanto assolutamente sud tirolesi come vita, origine o per temporaneo trasferimento, potevano essere considerati dell'ex impero austro-ungarico e sono invece diventati cecoslovacchi ed in maggioranza jugoslavi. Trattasi di cittadini della zona di Fiume o al di là di Fiume, i quali, per ragioni di carattere pratico allora potettero ritenere più vantaggioso l'acquisto di una cittadinanza diversa. Perché non estendiamo anche a costoro le disposizioni contenute nella legge in esame?

Per concludere farò una domanda. La domanda è la seguente: quanti sono coloro che verranno a beneficiare di questa legge? Quanti sono al di fuori dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23?

JACOMETTI. L'onorevole Luzzatto ha dato per letto l'articolo 5, ma io voglio sottolineare che gli appartenenti alle S.S. non sono esclusi dalla possibilità di ottenere la cittadinanza in quanto appartenenti alle S.S., ma in quanto ufficiali o sottufficiali delle SS...

LUZZATTO. ... e in quanto abbiano esercitato le funzioni con particolare faziosità e odiosità. Questo è l'articolo 5.

JACOMETTI. Il numero 4 dell'articolo 5 dice: « siano stati o siano condannati dalle

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1954

autorità giudiziarie italiane o straniere come criminali di guerra ».

Il numero 5 dello stesso articolo dice: « si siano resi colpevoli di atti di crudeltà, di faziose denunce ovvero di gravi atti di persecuzione in danno di cittadini italiani », ecc. Qui, in altri termini, si fa riferimento a coloro che abbiano fatto la spia.

Ma faccio osservare che vi è il numero 2 dell'articolo 5 che nella sua ultima parte dice: « Tuttavia alle persone indicate in questo numero non è inibito il riacquisto della cittadinanza italiana se dimostrino di aver esercitato l'incarico senza faziosità e odiosità antitaliana ». Il che significa che si ammetterebbe che abbiano esercitato l'incarico con faziosità o odiosità antitaliana.

L'emendamento che il relatore ha accettato, prevederebbe — se ho ben capito — il riacquisto dell'impiego; cioè se uno di costoro fosse stato un impiegato dello Stato, ottenuta la cittadinanza, riacquisterebbe l'impiego. Il che significa che noi avremmo negli impieghi statali della gente che ha esercitato atti di faziosità ed odiosità antitaliana.

Per questi motivi sono perfettamente d'accordo con la proposta dell'onorevole Luzzatto di ammettere soltanto coloro che per ragioni varie non hanno ancora riacquisitato la cittadinanza.

TINZL. Non sono membro della Commissione, ma intervengo perché ho presentato alcuni emendamenti al provvedimento in esame.

L'onorevole Luzzatto non si oppone alla legge così come è, ma vorrebbe che fosse applicata a quelli che furono esclusi dall'acquisto della cittadinanza italiana non in base all'articolo 5, bensì per qualche altra ragione, quale, ad esempio, l'acquisto nel frattempo di un'altra cittadinanza.

Questo mi pare assolutamente giusto.

Non vorrei riaprire qui la questione delle opzioni e le vicende di quel periodo, perché mi pare che ciò ci porterebbe troppo lontano, ma credo altresì che anche su questa questione si dovrebbe dire una buona volta la parola fine. Questo — secondo me — sarebbe lo scopo del presente disegno di legge.

Anche l'onorevole Luzzatto ha rilevato che la procedura prevista per gli accertamenti di cui all'articolo 5 della legge del 1948 non è stata sempre seguita come avrebbe dovuto essere. Potrei citare anch'io moltissimi casi, ma mi astengo per non riaprire la discussione su questa questione. Però è chiaro che di questi benefici non potranno godere le persone che hanno commesso delle

atrocità, e delitti contro italiani perché il Ministero esaminerà caso per caso e posso dire che finora, su 160 domande presentate, 16 sono state respinte, così come risulta da una pubblicazione ufficiale della Presidenza del Consiglio. Tutto ciò dimostra che il Ministero non concede la cittadinanza alla leggera, ma esamina con ponderazione ogni caso.

Quanto ho detto fa sì che non possa esservi ostacolo all'accoglimento del disegno di legge.

Penso che anche in questo campo dovrebbe subentrare una buona volta il criterio della pacificazione ed è per questa ragione che prego la Commissione di accogliere il disegno di legge così come è stato proposto con il primo emendamento da me presentato; quanto al secondo emendamento, poichè l'onorevole relatore si è dichiarato contrario, dichiaro di ritirarlo.

Il primo emendamento riguarda non più di 10 persone, per la maggior parte guardie forestali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Rispondo all'ultima osservazione fatta dall'onorevole Luzzatto relativa a coloro che hanno acquistato altra cittadinanza che non sia quella austriaca o germanica. Per costoro non è intervenuto nessun accordo internazionale.

LUZZATTO. Sono d'accordo, ma, in linea di giustizia dovrebbero essere compresi.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. A questo proposito basta presentare un altro disegno di legge.

Onorevole Luzzatto, ella ha chiesto: questo disegno di legge riguarda coloro che non hanno potuto beneficiare del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, perché hanno presentato la domanda troppo tardi o non sono stati ammessi a fruire dei benefici previsti dalla legge a causa dell'articolo 5? Ora, anche lei ha ammesso che non tutti coloro che hanno presentato la domanda hanno potuto ottenere la cittadinanza italiana proprio per le esclusioni dell'articolo 5, e fra coloro che non l'hanno ottenuta forse vi erano dei casi meritevoli, mentre altre persone che l'hanno riacquisitata non avrebbero dovuto ottenerla. Ella sa benissimo che l'applicazione di quella legge non sempre è avvenuta con quei criteri restrittivi che qualche caso avrebbe richiesto. Non sempre gli accertamenti hanno offerto un'assoluta garanzia della verità. La realtà è che a beneficiare della legge non debbono essere per-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1954

sone che abbiano agito con particolare faziosità antitaliana. Ad esempio, il n. 1 dell'articolo 5 dice: « Sono esclusi dal riacquisto della cittadinanza italiana coloro che abbiano appartenuto alle S. S. » ma non aggiunge » che abbiano commesso particolari atrocità..... »

LUZZATTO. Bisogna tener presente che gli ufficiali e i sottufficiali delle S. S. erano volontari.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Tuttavia, i casi di faziosità dovrebbero essere provati. Ora, in molti casi questa faziosità, questa odiosità antitaliana non è stata provata. Anzi, devo aggiungere che nell'esame per la concessione della cittadinanza italiana, come ha già detto l'onorevole Tinzi, le domande sono state vagliate caso per caso dal Consiglio di Stato. Ella ha ragione nel dire che la procedura non è stata particolarmente approfondita come avviene a proposito dell'esame delle normali domande di cittadinanza italiana, tuttavia una procedura c'è stata, e i casi sono stati vagliati uno per uno, e più di una domanda è stata respinta, appunto perché è stato riscontrato qualche caso di faziosità. Premesso questo, l'ammettere questi riopianti a godere dei benefici previsti dalla legge, corrisponde ad un preciso impegno internazionale. Anche la questione della riammissione negli impieghi statali rappresenta l'adempimento di un impegno internazionale. Ora, se questi benefici possono essere riconosciuti a coloro che hanno riacquisito la cittadinanza italiana per la legge 20 luglio 1952, n. 1008, perché gli stessi benefici non dovrebbero essere riconosciuti a coloro che possono riacquistare la cittadinanza a termini della legge 13 giugno 1912? Ella, poi, ha domandato quanti sono coloro che potrebbero fruire della legge. Circa un centinaio.....

LUZZATTO. No, io le ho domandato quanti sono coloro che, fuori dell'articolo 5, possono beneficiare della legge.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Non glielo so dire.

Onorevoli colleghi, concludendo, non posso che rinnovare l'invito ad approvare il disegno di legge.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* Dirò che condivido solo in parte le preoccupazioni di alcuni colleghi. Da un punto di vista giuridico, mi pare che il provvedimento s'ia ineccepibile. Tutti hanno avuto modo di criticare l'applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e si deve riconoscere che coloro che non

hanno ottenuto la concessione della cittadinanza italiana, l'hanno avuta negata appunto con una motivazione che si riferisce alle esclusioni previste dall'articolo 5 del decreto stesso. Posti questi casi di esclusione, in un secondo momento, l'accordo intervenuto fra l'Italia e il governo federale austriaco ha previsto la possibilità, per coloro che si sono visti escludere dal riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, di ottenere la cittadinanza italiana ai sensi della legge del 13 giugno 1912. In altri termini, si è voluto che non si tenesse soltanto presente, per la valutazione della condotta di una persona, certi fatti avvenuti in un determinato periodo di tempo, ma anche il comportamento tenuto negli anni successivi, sempre ai fini dell'ottenimento della cittadinanza italiana. A questo proposito, può osservarsi che nella concessione della cittadinanza italiana, qualche caso può essere stato considerato con maggiore larghezza, ed è appunto per evitare il ripetersi di essi, che la Commissione potrebbe formulare un voto affinché il Governo, per quella parte che gli compete, presti la maggiore attenzione possibile nel concedere la cittadinanza italiana. È evidente che il comportamento degli esclusi previsti dall'articolo 5 viene tenuto presente, ma viene anche considerato il comportamento degli stessi negli anni successivi, e questo per determinare la buona condotta ai fini della concessione della cittadinanza italiana ai sensi della legge del 13 giugno 1912. Vorrei, poi, osservare, a proposito degli emendamenti dell'onorevole Tinzi, che essi riguardano due aspetti della questione. Il primo emendamento mira alla riammissione in servizio alle dipendenze dell'amministrazione statale di coloro che hanno ottenuto il riacquisto della cittadinanza italiana. Desidero ricordare che nel verbale di accordo del 28 marzo 1950 è dichiarato in modo esplicito che la delegazione italiana avrebbe sollecitato il Consiglio dei ministri a presentare uno schema di legge, mirante alla riammissione negli impieghi statali degli alto-atesini che avessero riacquisito la cittadinanza italiana. Mi pare, quindi, che si adempie ad un preciso impegno internazionale accogliendo questo emendamento. È evidente che si dovrà andare particolarmente cauti nel concedere la cittadinanza italiana, seguendo magari una procedura più ortodossa e più scrupolosa, ma non si può negare che la sostanza degli accordi prevede che con il riacquisto della cittadinanza italiana gli alto-atesini riprendano servizio presso le amministrazioni dalle quali di-

pendevano. Non sono invece favorevole all'altro emendamento, perchè mi pare che la posizione giuridica di fatto sia insuperabile. Infatti, con questo emendamento si chiede di applicare anche in questi casi il principio che è stato applicato per coloro che hanno riottenuto la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, cioè il principio della presunzione di continuità del possesso della cittadinanza italiana. Ora, a me pare che questo principio non sia assolutamente applicabile a queste ipotesi, perchè attraverso l'applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, vi è stata la negazione dell'esistenza di una delle ipotesi previste dall'articolo 5 per la concessione della cittadinanza. Questa negazione ha interrotto un periodo di cittadinanza italiana, lasciando la persona interessata in un evidente stato giuridico di persona appartenente a Stato straniero, ragione per cui una siffatta presunzione di continuità sarebbe contro la realtà. Ripeto, non è assolutamente possibile accogliere l'emendamento.

Concludo invitando la Commissione a dare la sua approvazione al disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Gli optanti alto-atesini, già esclusi dalacquisto della cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, i quali hanno successivamente ottenuto od otterranno la cittadinanza italiana ai termini dell'articolo 4, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, modificato dal regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997, possono chiedere di beneficiare delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 4, e nella legge 18 dicembre 1951, n. 1515.

Le relative domande devono essere presentate dagli interessati, a pena di decadenza, con modalità analoghe a quelle previste dalle disposizioni richiamate nel comma precedente ed entro termini della stessa durata di quelli stabiliti dalle disposizioni medesime, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che a tale data abbiano già conseguito la cittadinanza italiana e, per gli altri, dalla data del decreto di concessione della cittadinanza italiana ».

A questo articolo l'onorevole Tinzi ha presentato il seguente emendamento: *aggiungere al primo comma le parole* « nonché di quelle della legge 20 luglio 1952, n. 1008 ».

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Io propongo di aggiungere all'emendamento Tinzi, che accetto, al primo comma dell'articolo 1,

le parole: « salvo quanto diversamente disposto dal presente disegno di legge ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento dell'onorevole Tinzi con l'aggiunta proposta dal relatore:

« nonché di quelle della legge 20 luglio 1952, n. 1008, salvo quanto diversamente disposto dal presente disegno di legge ».

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 così modificato:

« Gli optanti alto-atesini, già esclusi dalacquisto della cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, i quali hanno successivamente ottenuto od otterranno la cittadinanza italiana ai termini dell'articolo 4, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, modificato dal regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997, possono chiedere di beneficiare delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 4, e nella legge 18 dicembre 1951, n. 1515, nonché di quelle della legge 20 luglio 1952, n. 1008, salvo quanto diversamente disposto dal presente disegno di legge ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma sul quale non sono stati presentati emendamenti:

« Le relative domande devono essere presentate dagli interessati, a pena di decadenza, con modalità analoghe a quelle previste dalle disposizioni richiamate nel comma precedente ed entro termini della stessa durata di quelli stabiliti dalle disposizioni medesime, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che a tale data abbiano già conseguito la cittadinanza italiana e, per gli altri, dalla data del decreto di concessione della cittadinanza italiana ».

(È approvato).

LUZZATTO. Propongo di aggiungere allo articolo un terzo comma del seguente tenore:

« Sono esclusi dai benefici del presente articolo coloro che siano stati esclusi dal decreto-leggislativo 2 febbraio 1948, n. 23, a norma dello articolo 5 ».

Con il che rimane chiaro che questi benefici sono dati a coloro che non sono compresi nell'articolo 5. Il rappresentante del Governo potrà dichiararsi contrario a questo emendamento, ma io insisto e chiedo che s'è posto in votazione perchè desidero che rimanga a verbale la posizione veramente strana assunta

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1954

dal rappresentante del partito che parrebbe direttamente interessato al Volkspartei, il quale ancora una volta dice che non gli interessano gli altri casi cui ho accennato, ma soltanto quelli degli appartenenti alle S. S..

Questa è l'impostazione che bisogna denunciare.

Infatti, quando ho detto prima che vi erano altri casi ai quali andrebbero estesi, in via di giustizia, questi benefici, l'onorevole relatore mi ha risposto che non potevano formare oggetto di questa legge, e l'onorevole Tinzi ha replicato dicendo che su i casi da me citati non è d'accordo perché non sono previsti dal disposto della legge. Io insisto perché anche essi siano compresi dalla legge. Questa è l'impostazione che viene data a questa polemica da anni, questa è l'impostazione che viene data anche fuori di qui. Ora, la convivenza dei due gruppi linguistici non va tenuta sul piano politico delle posizioni precedenti, ma su un piano che vada al di là e trascenda queste distinzioni.

Si vuole invece esplicitamente ottenere favori per alcune categorie alle quali non siamo favorevoli perché non siamo stati favorevoli a benefici della stessa natura a cittadini italiani che si fossero resi responsabili di fatti di tale gravità.

Propongo, inoltre, in subordine, qualora la Commissione ritenesse di non potere accettare questa esclusione per l'intero articolo 5, di stabilirla almeno per i suoi numeri 2, 3 e 4.

Con il numero 4 non veniamo meno agli accordi internazionali, perché chi abbia avuto condanna di quella natura, non può avere applicata la norma della legge del 1912. Sul numero 2 che fa riferimento a faziosità e odiosità antitaliana dovremmo essere d'accordo. Lo stesso dicasi per il numero 3 che si riferisce a quella infame propaganda per la opzione fatta sotto l'egida del fascismo che fu altresì una delle pagine più brutte perché si esercitarono pressioni su elementi inconsapevoli. Oltre alla propaganda e alle pressioni, vi furono atti di terrorismo contro coloro che volevano optare per l'Italia. Ricordo di aver trovato in un villaggio di campagna un povero bottegaio ridotto alla fame, perché la sua bottega veniva sabotata. Ero in compagnia di sud-tirolesi (ho molti amici fra i sud-tirolesi) che mi dicevano: in quella bottega non si entra perché il proprietario ha optato per l'Italia. E lo dicevano ad un italiano, perché questo era il clima creato dal fascismo: si arrivava a queste forme di sabotaggio e di persecuzione.

Concludendo propongo che si accolga il mio emendamento aggiuntivo:

« Sono esclusi dai benefici del presente articolo coloro che siano stati esclusi dall'applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, a norma dell'articolo 5 ».

Come subordinata proporrei la esclusione di coloro che sono compresi nei numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23.

TINZI. L'onorevole Luzzatto è incorso in un malinteso. Io accetto che questi benefici vengano estesi a coloro che non hanno potuto riacquistare la cittadinanza italiana. Non sono però d'accordo che debbano essere esclusi coloro ai quali non si è applicato il disposto dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 1948, n. 23.

DELCROIX. Sono favorevole all'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Luzzatto. E siccome questa è una questione molto importante, mi sia consentito di dire qualche parola di carattere generale.

Sono stato per 25 anni presidente della associazione mutilati nell'Alto Adige.

Fu commesso un grave errore, non però dal fascismo, non applicando una disposizione di carattere internazionale per la quale si dovevano dare le pensioni a tutti i mutilati e alle famiglie dei caduti dell'esercito imperiale austriaco. Per 20 anni ci siamo battuti fino ad arrivare alla vigilia del malaugurato plebiscito.

Ho conosciuto questa gente, e penso che tutto quello che si può fare per superare questa polemica nella provincia di Bolzano deve essere fatto con larghezza di spirito. Ma la mia preoccupazione consiste nel fatto che non si è data la cittadinanza appunto ai gregari e la si è restituita invece a molti gerarchi fascisti.

In ciò sta la preoccupazione specialmente di noi vecchi soldati. Ed è per questo che mi associo all'emendamento dell'onorevole Luzzatto.

Qui vi è della gente, come il canonico Gamper, che ha una mentalità strana in quanto il suo orologio si è fermato al 4 novembre 1918, cioè nemmeno alle posizioni del plebiscito o postplebiscito. Questa gente considera la provincia di Bolzano come uno Stato nello Stato in attesa di ricongiungersi al Tirolo.

Ora, tutto quello che noi facciamo per rimettere in sella le vecchie gerarchie naziste non può essere accettato. La verità infatti è che l'opzione non fu fatta per l'Austria,

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1954

ma per la Germania di Hitler. Questa è gente che tira fuori il plebiscito quando noi lo chiediamo per il Territorio Libero di Trieste, che non appartiene a nessuno Stato straniero, e lo invoca per Bolzano, che appartiene allo Stato italiano.

Io sono un elefante in mezzo alle stoviglie e dirò cose che potranno mettere in imbarazzo qualcuno. So benissimo che le popolazioni dell'Alto Adige non la pensano come il canonico Gamper e molto probabilmente, se il fascismo non avesse commessi degli errori, l'opzione sarebbe stata più larga per l'Italia. Quello che mi ha colpito dello onorevole Tinzi è stato che, in una recente occasione, si sia indignato per un discorso dell'onorevole Facchin, il quale chiedeva semplicemente che si riconoscesse da parte degli amici dell'onorevole Tinzi che l'Italia ha puntualmente eseguito l'accordo del 1948 e che non c'è nessuna persecuzione da parte italiana verso i cittadini di lingua tedesca dell'Alto Adige. Questo noi chiediamo che sia riconosciuto. Se voi, altoatesini, volete mettere i nostri rapporti su questo piano di comprensione e di lealtà, si può usare qualunque larghezza. Voi siete fieri dei sacrifici che avete compiuto su tutti i fronti di battaglia, e per questo possiamo ammirarvi, ma dal momento che vi è stato l'accordo Grueber-De Gasperi, smettetela con la propaganda antitaliana. Siete voi che con il vostro atteggiamento create delle diffidenze! Se dobbiamo portare la questione sul terreno polemico, è il caso allora di ricordare molte cose spiacevoli per voi e dolorosissime per noi. Noi siamo arrivati a questo assurdo: che invalidi e mutilati dell'esercito del Reich hanno avuto benefici e riconoscimenti, mentre vi sono ancora mutilati ed invalidi della repubblica sociale che non hanno avuto nulla. Ritornando all'argomento, io mi associo alla proposta dell'onorevole Luzzatto e cioè che si tengano presenti le esclusioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, altrimenti si arriverebbe a quest'altro assurdo che, mentre abbiamo italiani ancora in carcere per avere fatto parte delle S.S., dobbiamo concedere la cittadinanza italiana a coloro che hanno combattuto contro la nostra patria, non solo, ma riconoscere loro perfino diritti che ad altri italiani non sono riconosciuti. In altre parole, verremmo a dare anche un premio a questa gente.

TOZZI CONDIVI. Senza alcuna passione, mantenendomi nel campo del puro diritto, io vorrei osservare che noi dobbiamo considerare la questione sotto un altro aspetto e cioè, che

non siamo in sede di concessione della cittadinanza italiana, ma che con questa legge noi veniamo a riconoscere determinati benefici a coloro che hanno già riacquisito la cittadinanza italiana. Questo è il punto. D'altra parte, noi non possiamo disconoscere a coloro che hanno riacquisito la cittadinanza italiana gli stessi diritti riconosciuti agli altri cittadini italiani. È evidente che questi diritti dovranno decorrere dal giorno della riacquisita cittadinanza, senza tener conto del periodo nel quale questi alto-atesini non erano cittadini italiani. A me pare che, dopo le osservazioni dell'onorevole relatore e dell'onorevole Sottosegretario di Stato, si possa passare all'approvazione del resto degli articoli del disegno di legge senza modificazioni.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Ho già dichiarato che il disegno di legge sottoposto al nostro esame ha semplicemente lo scopo di adempiere agli accordi internazionali stipulati il 28 marzo 1950 con la repubblica federale austriaca. È evidente che noi dobbiamo escludere da questi benefici coloro che hanno compiuto particolari atti di faziosità e di odiosità antitaliana. Osservo, poi, che i ricorsi presentati al Consiglio di Stato sono stati esaminati sotto il profilo della legittimità e non del merito. Può anche essere che si sia verificato il caso di persone che, malgrado le esclusioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, siano riuscite ad ottenere ugualmente la cittadinanza italiana. La maggioranza dei richiedenti però non l'ha ottenuta, e qui si tratta appunto di venire incontro a coloro che abbiano potuto subire un'ingiustizia. Infine, se i ricorsi sono stati ammessi, è evidente che il Consiglio di Stato non ha riscontrato particolari atti di grave odiosità o faziosità antitaliana. Sarà compito del Consiglio di Stato vagliare caso per caso, tutte le richieste. Mi dichiaro pertanto contrario agli emendamenti dell'onorevole Luzzatto.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sono contrario al secondo emendamento dell'onorevole Tinzi e agli emendamenti dell'onorevole Luzzatto, in quanto desidero far rilevare che questa legge si interessa proprio degli alto-atesini che sono stati esclusi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23. Se ora noi vogliamo affermare che la legge non si applica per coloro che sono stati esclusi ai sensi dell'articolo 5 del sopracitato decreto legislativo, mi pare allora inutile seguire a discutere. Io spero che i colleghi vogliano credermi quando affermo che io non sono affatto

favorevole a coloro che si siano resi responsabili di fatti criminosi per i quali possono essere stati esclusi dal riconoscimento della cittadinanza italiana, ma tutto questo riguarda la procedura relativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Però, una volta che questo riconoscimento è avvenuto, noi non possiamo che applicare la legge nei confronti di tutti i cittadini italiani. Appunto per questo gli onorevoli membri della Commissione potrebbero formulare un ordine del giorno che richiami l'attenzione del Governo perché nei limiti del suo potere emani direttive precise agli organi competenti affinché ogni richiesta di cittadinanza italiana sia vagliata nel modo più scrupoloso. Sono anche d'accordo con le osservazioni dell'onorevole Delcroix, ma non è il caso di riaprire al riguardo una polemica.

Spesso «pezzi grossi» hanno ottenuto vantaggi che la povera gente non ha potuto ottenere in nessun modo. Chi ha seguito qualche processo, sarà poi rimasto sorpreso nell'assistere a fatti strani e cioè, senza far nomi, s'è vista gente che se l'è cavata a buon mercato mentre gli stracci sono andati all'aria. Questa, tuttavia, può essere una critica di impostazione nei confronti della politica generale. Io penso che non faremmo, dal punto di vista giuridico, una cosa saggia se dovessimo, una volta riconosciuta la cittadinanza italiana, dare una pienezza di diritti ad una categoria di cittadini e negarla ad altri.

DELCROIX. Ma vi sono dei cittadini italiani i quali questo riconoscimento di diritti non l'hanno ancora ottenuto.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non è col negare eventuali diritti ad una categoria di cittadini che noi possiamo sanare delle posizioni di diversa natura nel territorio nazionale. È evidente che dovranno essere riviste anche tutte le altre posizioni analoghe.

PRESIDENTE. Onorevole Luzzatto, insiste sui suoi emendamenti?

LUZZATTO. Sì, e prego che siano tenute distinte la proposta principale e quella subordinata, perché soprattutto contro la subordinata non mi pare che ostino gli accordi internazionali.

ALMIRANTE. Come dichiarazione di voto intendo dire soltanto che non sarò certamente io ad oppormi all'attuazione di un principio di pacificazione. Pertanto, voterò contro l'emendamento proposto dall'onorevole Luzzatto e a favore della tesi sostenuta dall'onorevole relatore. Devo però fare due osservazioni di carattere politico e per questo ho chiesto la parola.

Mi auguro che i principi testè esposti dall'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio facciano parte non di un suo punto di vista, ma di un indirizzo generale di Governo e penso che essi dovranno essere attuati in ogni circostanza.

Mi stupisce, pertanto, che ieri il Governo abbia risposto di no ad un ordine del giorno di nostri senatori che si riferiva a principi di pacificazione.

Rilevo, poi, che, se il partito al quale appartiene l'onorevole Tinzl si comportasse nell'Alto Adige in diversa maniera, ciò renderebbe più facile il nostro compito nel venire incontro a richieste che ci sembrano giuste.

Penso che anche di questo il Governo si debba occupare.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Luzzatto, aggiuntivo all'articolo 1 di un terzo comma del seguente tenore:

« Sono esclusi dai benefici del presente articolo coloro che siano stati esclusi dall'applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, a norma del suo articolo 5 ».

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo subordinato, con il quale si mira ad escludere dai benefici dell'articolo 1 coloro che furono esclusi dall'applicazione del decreto n. 23 del 1948 in virtù del suo articolo 5, nn. 2, 3 e 4.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Gli optanti di cui al precedente articolo già dipendenti al 31 dicembre 1939 dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, oppure titolari a tale data di pensioni ordinarie a carico delle Amministrazioni stesse, sono rispettivamente ammessi o riammessi al godimento del trattamento di pensione loro spettante con effetto dalla data del decreto ministeriale di concessione della cittadinanza italiana.

Gli optanti di cui al precedente articolo sono altresì riammessi con effetto dalla data del decreto ministeriale di concessione della cittadinanza italiana al godimento delle pensioni di guerra o delle pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, a cui avevano diritto al 31 dicembre 1939. Il ripristino della pensione è analogamente ammesso a carico degli enti pubblici, sempreché l'ente cui la pensione faceva carico non sia stato liberato da ogni obbligo mediante il trasferimento del valore

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1954

capitale della pensione, operato in base agli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni successivi ».

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Propongo di aggiungere al primo comma, dopo le parole « comprese quelle con ordinamento autonomo » le altre: « che non chiedano o non ottengano la riammissione in servizio ». Tale modifica è in funzione del coordinamento con l'emendamento già approvato all'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore al primo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 così modificato:

« Gli optanti di cui al precedente articolo già dipendenti al 31 dicembre 1939 dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo che non chiedano o non ottengano la riammissione in servizio, oppure titolari a tale data di pensioni ordinarie a carico delle Amministrazioni stesse, sono rispettivamente ammessi o riammessi al godimento del trattamento di pensione loro spettante con effetto dalla data del decreto ministeriale di concessione della cittadinanza italiana.

Gli optanti di cui al precedente articolo sono altresì riammessi con effetto dalla data del decreto ministeriale di concessione della cittadinanza italiana al godimento delle pensioni di guerra o delle pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, a cui avevano diritto al 31 dicembre 1939. Il ripristino della pensione è analogamente ammesso a carico degli enti pubblici, sempreché l'ente cui la pensione faceva carico non sia stato liberato da ogni obbligo mediante il trasferimento del valore capitale della pensione, operato in base agli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni successivi ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« All'onere di 10 milioni derivante, per l'esercizio 1953-54, dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

LUZZATTO. Vorrei presentare un ordine del giorno i cui motivi è inutile illustrare perché ne ho parlato prima discutendosi il testo degli articoli.

Il mio ordine del giorno concerne strettamente la concessione della cittadinanza e si riferisce inoltre alla legge del 1912 della quale è noto come l'applicazione sia estremamente difficile per molti casi che meriterebbero la più larga comprensione e sia invece singolarmente facile per casi che a nostro avviso lo meriterebbero di meno.

Accennavo al caso di un cittadino che essendo nato casualmente al di là di Fiume si trovò nel 1918 cittadino jugoslavo anziché cittadino italiano perché, non essendo residente nella zona, non poteva optare in quanto l'opzione fra l'Italia e la Jugoslavia era possibile soltanto per coloro che erano di quella zona, mentre costui si trovava in provincia di Bolzano. Oggi i suoi figli hanno prestato servizio militare in Italia e sono cittadini italiani, mentre lui è ancora cittadino jugoslavo e non riesce ad ottenere la cittadinanza italiana secondo la legge del 1912 perché il Ministero dell'interno non dà la cittadinanza italiana ai cittadini jugoslavi.

Questo è il caso del quale mi riservo di fare segnalazione specifica ma che adesso cito per indicare come si creino disparità anziché omogeneità in tale questione.

Penso perciò che sia bene stabilire dei criteri in materia di cittadinanza confermando ancora una volta che nel fare questo non abbiamo nessun motivo particolare contro chiunque di questi cittadini di lingua tedesca. L'onorevole Tinzi sa benissimo che personalmente mi sono adoperato per i diritti linguistici della minoranza di lingua tedesca, e altresì che, dopo il 1945, mi sono adoperato per la bilinguità e per altre questioni che allora ebbero felice soluzione.

L'ordine del giorno che propongo è del seguente tenore:

« La I Commissione permanente (Interni), esaminando in sede legislativa il disegno di legge n. 343, confermando l'impegno per le più fraterne e leali condizioni di convivenza fra le popolazioni della provincia di Bolzano, invita il Governo a verificare rigorosamente se i richiedenti la cittadinanza italiana, a norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, che ne siano stati esclusi a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, si siano effettivamente resi responsabili dei fatti di cui al detto articolo 5; e in tal caso a non concederla e in particolare a non concedere la cittadi-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1954

nanza italiana a coloro che ne furono giustamente esclusi a norma dei numeri 2, 3 e 4 del detto articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23 ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Avrei preferito un ordine del giorno più generico, perchè ho la sensazione che sia riprodotta esattamente quella che era l'articolazione dell'emendamento all'articolo 1 testè respinto dalla Commissione per cui sussiste una preclusione che ne impedirebbe il voto.

Inoltre, mi pare che sarebbe più ortodosso, in sede di ordine del giorno, invitare il Governo a svolgere una attività nel campo della sua competenza per una retta applicazione delle norme per la cittadinanza, tenute presenti le esclusioni di cui all'articolo 5.

Una formula più generica mi consentirebbe di accettare l'ordine del giorno. Prego pertanto l'onorevole Luzzatto di modificarlo in senso più generico.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Proponerei di modificare l'ordine del giorno in questi termini:

« La I Commissione (Interni), esaminando in sede legislativa il disegno di legge n. 343, confermando l'impegno per le più fraterne e leali condizioni di convivenza tra le popolazioni della provincia di Bolzano, invita il Governo a garantire una retta applicazione della procedura per mantenere la cittadinanza italiana, soprattutto tenendo presente le ipotesi di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1948, n. 23 ».

LUZZATTO. Aderisco alla nuova formulazione dell'ordine del giorno proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Luzzatto, così come è stato modificato dal relatore.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme a favore del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni nel Territorio Libero di Trieste. (298)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme a favore del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni nel Territorio Libero di Trieste ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella precedente seduta eravamo giunti all'articolo 4 del qua'è do lettura:

« Dai benefici previsti nelle disposizioni degli articoli precedenti sono esclusi, con provvedimento motivato, coloro che abbiano compiuto atti determinati diretti in modo non equivoco ad impedire il ritorno del Territorio Libero di Trieste all'Italia ».

Il Governo aveva proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Dai benefici previsti nelle disposizioni degli articoli precedenti sono esclusi, con provvedimento motivato, coloro che abbiano svolta attività contraria agli interessi nazionali ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ho già esposto la volta scorsa le ragioni per le quali ritenevo più ortodossa questa formula rispetto a quella originaria dell'articolo 4. Pertanto mi rimetto alla Commissione.

DELCROIX. Ella ricorderà, onorevole Sottosegretario, che io presi la parola per sostenere la formula originaria. Ritengo tuttavia che si potrebbe lasciare l'articolo 4 così come risulta dal vecchio testo governativo salvo sopprimervi le parole « in modo non equivoco ».

CAPRARA. A me pare che si stia ripetendo una discussione che è stata già fatta. Ricordo, infatti, ciò che si disse nella passata legislatura a questo proposito, al momento in cui questa legge fu portata all'esame della nostra Commissione. Questa legge, onorevoli colleghi, fu presentata nel novembre del 1951 e conteneva press'a poco la stessa disposizione che oggi noi stiamo discutendo in relazione all'articolo 4. Praticamente, noi stiamo discutendo su una formula nei confronti della quale sia la nostra prima Commissione che la prima Commissione del Senato si sono già espresse favorevolmente. In altri termini, stiamo tornando alla posizione in cui eravamo nella passata legislatura. Ricordo anche che la nostra Commissione aveva accettato una modifica in termini che collimano, sotto un certo aspetto, con l'attuale articolo 4. Evidentemente, noi dobbiamo, di nuovo, far presente le stesse perplessità che abbiamo avuto nella passata legislatura e dobbiamo rifarci ai rilievi che furono sollevati durante quella discussione.

PRESIDENTE. Forse ella si riferisce alla nuova dizione dell'articolo 4 proposta dal Governo?

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1954

CAPRARA. Intendo appunto parlare contro la nuova dizione dell'articolo 4 proposta dal Governo e precisamente contro le parole: « coloro che abbiano svolto attività contraria agli interessi nazionali ».

PRESIDENTE. Le faccio osservare che successivamente vi è stata anche una proposta dell'onorevole Delcroix di limitare la modifica alla soppressione delle parole: « in modo non equivoco » nell'articolo 4 originario.

CAPRARA. Noi siamo contrari anche alla soppressione di queste parole. In definitiva, si pone un problema: o l'onorevole Sottosegretario di Stato ritira la sua proposta e allora la discussione non ha più ragione di essere, o non ritira la sua proposta e allora noi dobbiamo evidentemente discutere a fondo il nuovo emendamento proposto.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Poiché la Commissione e il relatore sono di diverso avviso, io ritiro il mio articolo sostitutivo integrale dell'originario articolo 4.

TOZZI CONDIVI. Io approvo le ultime dichiarazioni del rappresentante del Governo perché sarei dell'avviso di lasciare immutato il testo dell'articolo 4, così come esso è nel disegno di legge sottoposto al nostro esame; anzi, pregherei l'onorevole Delcroix di ritirare il suo emendamento, perché siamo di fronte ad un provvedimento che riveste particolare importanza, e, qualora fosse emendato, potrebbe trovare altre difficoltà per la sua approvazione in Senato con conseguente ritardo per la sua applicazione.

DELCROIX. Aderisco alla proposta dell'onorevole Tozzi Condivi e ritiro il mio emendamento.

ALMIRANTE. Io desidererei parlare sulle dichiarazioni che ha reso testé l'onorevole Sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, le faccio osservare che l'onorevole Sottosegretario di Stato, poiché la Commissione e il relatore sono di avviso contrario, ha dichiarato di ritirare il suo articolo sostitutivo dell'originario articolo 4. Il ritiro di un emendamento consente a chi vi procede di spiegarne i motivi ma non può aprire una discussione. Ella può solo far suo l'emendamento.

ALMIRANTE. Signor Presidente, io mi vedo costretto a chiedere la parola appunto dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo, in quanto egli ha presentato una proposta che aveva un indubbio valore politico, e non vi ha più insistito senza che su di essa sia stato espresso formalmente un qualsiasi parere della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, le concedo di parlare, ma con estrema concisione. Eguale preghiera rivolgo agli altri membri della Commissione che interverranno sul delicato argomento.

ALMIRANTE. Desidero dichiarare che, poiché il Sottosegretario di Stato ha affermato di non insistere nella sua proposta, io desidero farla mia e chiedo che sia posta in votazione. È evidente che la proposta del rappresentante del Governo mira a correggere, in qualche modo, la precedente formula. Perché, infatti, dire: « coloro che abbiano compiuti atti determinati diretti in modo non equivoco ad impedire il ritorno del Territorio Libero di Trieste all'Italia », non significa nulla e non risolve il problema. Dire « atti determinati » significa in sostanza riferirsi ai reati, e per giunta diretti in modo non equivoco ad impedire il ritorno del Territorio Libero di Trieste all'Italia. Approvare l'articolo 4 secondo questo testo vuol dire ottenere l'effetto contrario nei confronti di coloro che siano venuti meno al loro dovere di italiani, perché tutti devono avere interesse a garantire il prestigio e la dignità del nostro paese. Io non credo quindi che si possa proseguire la discussione se non viene discussa la proposta del Governo o, in subordine, l'emendamento dell'onorevole Delcroix. Poiché Governo in questo momento ha ritirato l'emendamento io lo faccio mio. In subordine, faccio mio anche l'emendamento che in un primo momento aveva proposto l'onorevole Delcroix.

CAPRARA. Io sono contrario a questi emendamenti. Praticamente la sostanza è la stessa: che lo sostenga il rappresentante del Governo o un deputato, per noi è la stessa cosa, anzi in questo momento le nostre argomentazioni acquistano un valore politico che prima non avevano. È chiaro che questo emendamento fatto proprio dall'onorevole Almirante acquista un altro significato e noi voteremo contro.

Prima di tutto l'emendamento e lo stesso articolo della legge sono praticamente un modo di porre la questione in termini assolutamente intempestivi in questo momento, nonostante il progresso fatto sul problema del ritorno di Trieste all'Italia. Nel momento in cui la questione è sottoposta ad interventi diplomatici, viene proposto un articolo di tale natura senza conoscere in che modo questa legge potrà essere applicata, perché non sappiamo in che modo Trieste sarà restituita all'Italia.

Se debbo dare fiducia a fonti americane, sembrerebbe che quel Governo vorrebbe pro-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1954

crastinare il ritorno di Trieste all'Italia a dopo l'approvazione della C. E. D. Il che vuol dire che il problema sarà rimandato più oltre. Sarebbe opportuna, secondo me, l'applicazione di questa legge qualora questo articolo 4 non esistesse, quando cioè ci presentassimo ai funzionari del Territorio Libero di Trieste dicendo loro: voi ritornerete a far parte della Repubblica italiana; non vogliamo porre delle limitazioni; desideriamo anzi che tutti insieme entriate a far parte della Repubblica e dello Stato italiano.

Quello che sostiene l'onorevole Almirante, e cioè il caso di reati, può essere colpito dalle vigenti leggi. Se si fa riferimento a dei fatti criminosi, non si capisce perché bisogna introdurre una norma quando ci sovviene il codice penale.

Noi siamo contro tutte le discriminazioni, perché, secondo noi, l'articolo 4 nella formulazione proposta dal Sottosegretario prima, e dall'onorevole Almirante, poi, è anticostituzionale. La Costituzione italiana non prevede questa discriminazione. Il nostro timore è che si voglia introdurre una discriminazione anticostituzionale e farla passare attraverso questa legge. Quali sono gli articoli della Costituzione? C'è l'articolo 51 che dice: « Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge ».

E la legge stabilisce quali sono questi requisiti e quali sono quelle condizioni che escludono alcuni cittadini dalla possibilità di entrare a far parte dell'apparato dello Stato.

L'articolo 49 della Costituzione dice che « Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale ».

Lo stesso problema di Trieste si pone su questo piano politico.

Svolgere una politica nazionale significa essere favorevoli soltanto ad una determinata tesi del Governo in carica in quel determinato momento, cioè ad una determinata soluzione del problema di Trieste?

La nostra preoccupazione è che per interesse nazionale si voglia contrabbandare la tesi di un Governo di quel determinato momento politico. L'interesse nazionale è la stessa tesi svolta dal Governo in quel determinato momento?

L'articolo 3 della Costituzione dice: « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinioni

politiche, ecc. ». Il che vuol dire, evidentemente, che anche i funzionari dello Stato possono avere una opinione politica. Ferma restando la opinione politica del ritorno di Trieste all'Italia, non si capisce questa discriminazione.

La dizione della norma è difficilmente applicabile, in quanto o resterebbe inoperante o si presterebbe all'arbitrio.

Che cosa significa svolgere attività contraria agli interessi nazionali? Coloro che si sono dichiarati d'accordo con il Trattato di pace, svolgono attività contraria agli interessi nazionali? Ma il Trattato di pace è stato reso possibile con l'applicazione di una legge dello Stato.

Che cosa significa « attività nazionale »? È qui che dovremmo avere informazioni e lumi precisi. Chi dovrà giudicare di questa attività nazionale? L'amministrazione dello Stato. Ma sulla base di quale giurisprudenza? Come farà a distinguere quali sono quelli che hanno svolto attività nazionale da quelli che hanno svolto attività antinazionale? Gli unici precedenti sono quelli fascisti ed in questa Commissione credo che vi siano alcuni deputati che sono stati proprio condannati per avere svolto, secondo il fascismo, attività antinazionale, che era invece in difesa della libertà e della democrazia del nostro paese.

Questa è l'unica giurisprudenza che abbiamo in questa materia.

Il problema del ritorno di Trieste all'Italia è fuori discussione, si tratterà di vedere soltanto in che modo si dovrà svolgere la attività politica.

Orbene, l'articolo 4 del disegno di legge, anche nella sua formulazione originaria non trova alcun precedente nella legislazione italiana, anche perché nel 1947, con il decreto del Capo provvisorio dello Stato, non si faceva alcuna menzione di attività nazionale o antinazionale. Quindi, il precedente è nuovissimo ed è stato introdotto adesso, mentre la questione di Trieste si poneva in termini drammatici anche nel 1947 ed allora non si ritenne di farlo sulla base dell'attività nazionale o antinazionale.

Significa che si tratta di un articolo di discriminazione politica? Su questo si deve discutere. Significa che determinati gruppi politici o esponenti di gruppi politici che hanno difeso una certa tesi per la soluzione di Trieste vengono dichiarati antinazionali e quindi esclusi dall'apparato dello Stato, eliminati dalla comunità nazionale?

Nella passata legislatura si ricordò il precedente della legge di opzione degli alto-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1954

atesim. Il precedente non può essere invocato perché è completamente diverso. Si tratta lì di persone che hanno preso le armi contro l'Italia, che non hanno espresso una posizione politica, ma si sono battuti contro l'Italia, e condividendo quella esclusione; ma qui si discute di termini di lotta politica e la esclusione avverrebbe contro persone che hanno una visione politica diversa da quella del Governo in carica. Del resto, il Governo ha avuto opinioni politiche differenti dal Trattato di pace in poi. Coloro che sono stati d'accordo con il Trattato di pace, quando il Governo chiedeva il plebiscito, potrebbero essere considerati antinazionali. Il problema ha per noi grande importanza in quanto desideriamo che non si approvi una norma incostituzionale contraria ai principi nazionali e a quelli dello Stato.

TOGNI. Il disegno di legge risponde a due finalità, che partono entrambe dalla previsione di un sollecito ritorno di Trieste alla sovranità italiana e quindi dall'esigenza di predisporre gli strumenti legislativi per l'inserimento dei funzionari dell'amministrazione locale nel grande quadro dell'amministrazione nazionale.

In secondo luogo — e credo questo sia l'aspetto più importante soprattutto dal profilo politico — il predisporre uno stato d'animo, una situazione psicologica e — se mi è permesso dirlo — politica, tale da ridurre il più possibile le collusioni fra funzionari ed elementi responsabili dell'amministrazione pubblica di Trieste, con gruppi, forze, elementi e tesi che sono contrari al ritorno di Trieste all'Italia. Troppi sono stati coloro che, sotto profili politici e per speculazioni di vario genere, hanno agito contro questo naturale, legittimo e auspicato ritorno di Trieste al nostro paese.

È evidente che ad un certo momento, se lo Stato italiano vuole predisporre una garanzia per coloro che nel ritorno di Trieste all'Italia saranno inseriti nell'amministrazione italiana, salvati tutti i diritti acquisiti e ferme restando le loro posizioni, deve usare una determinata cautela appunto per non dare una garanzia tale che consenta ancora, anche nella fase delicatissima che verrà a verificarsi nel momento del trapasso, una situazione che, invece di giocare, come è giusto e legittimo nei fini di questa legge, a beneficio nostro ed in senso distensivo, finisca con il favorire invece i movimenti, le tesi e gli interessi che sono opposti a questo ritorno. Ed è per questo che sono favorevole all'emendamento presentato dal Governo e successivamente fatto proprio dall'onorevole Almirante, anche se non ha esso

molte probabilità di approvazione. Sono favorevole perché desidero proprio stabilire un principio, un punto fermo, un'espressione di volontà o di desiderio che è questa: che è ora che noi chiariamo bene certe situazioni nel senso di rispettare finalmente anche questa nostra Costituzione alla quale prima si è fatto appello, Costituzione la quale in Italia, come in qualunque paese civile, stabilisce che i cittadini devono essere fedeli, nello spirito e nell'azione, agli interessi del paese e non, invece, sempre pronti, nella forma, a chiedere il rispetto di certi diritti, mentre non lo sono nell'applicazione dei correlativi doveri. L'onorevole Caprara ha parlato dell'articolo 4 della Costituzione ma non ha citato l'articolo 2 che dice «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»; ciò significa che tutti coloro che fanno parte di una comunità o entrano a far parte di una comunità debbono accettare nella sostanza, nello spirito, nei sentimenti la disciplina di unità nazionale, la quale esige che ciascun cittadino agisca esclusivamente nel quadro di questa comunità.

CAPRARA. Ma non dice che si deve accettare la politica del Governo in carica...

TOGNI. I Governi passano e lo Stato rimane, ed io parlo di interessi italiani, dello Stato. La modifica che si desidera apportare può sembrare di poco conto, invece riveste un'importanza notevole. Il collega che mi ha preceduto ha accennato al fatto che i funzionari debbono poter mantenere la loro posizione politica e la loro ideologia politica. Nessuno lo contesta. Io ricordo soltanto agli onorevoli colleghi che esiste l'articolo 98 della Costituzione che dice: «I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione». Ora, lo Stato italiano paga anche quelli che possono aver agito in modo contrario agli interessi dell'Italia. È giusto, quindi, richiedere a costoro l'adempimento dei loro doveri e precisamente di essere sempre al servizio esclusivo della nazione. Perché, non dimentichiamo, onorevoli colleghi, che gli oneri finanziari derivanti dalle spese per questo personale dipendente dall'amministrazione pubblica del Territorio Libero di Trieste ricadono totalmente sullo Stato italiano. Faccio rilevare che si farà anche bene a guardare, al momento opportuno, la posizione di fatto acquisita da tutti coloro che sono stati inseriti nell'amministrazione di Trieste in numero veramente notevole e superiore alle necessità, perché questo personale, in

parte, è stato assunto per determinati fini spesso non del tutto concordanti con gli interessi nazionali; anzi, si è cercato di realizzare uno stato maggiore di funzionari e di burocrati, che hanno soprattutto interesse al mantenimento dello *status quo* di Trieste. È evidente che, prima ancora di assumere questa eredità, noi esigiamo almeno che coloro che verranno ad essere inquadrati nella più grande amministrazione pubblica italiana non abbiano mancato al loro dovere di solleciti difensori degli interessi nazionali. È per questa ragione che io riconfermo di essere favorevole al nuovo articolo 4 proposto dal Governo e fatto proprio dall'onorevole Almirante, sostituendo in esso la parola « nazionale » con « italiani ».

DELCROIX. Onorevoli colleghi, ricordo che nella scorsa seduta la discussione fu interrotta proprio quando si doveva passare alla votazione dell'articolo 4 del disegno di legge. Noi siamo perfettamente d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Togni, anzi, preciserò che questo disegno di legge è stato approntato dal Governo appunto quando si richiese il plebiscito per il Territorio Libero di Trieste, e a questa tesi del plebiscito, io non credo che nessuno abbia ancora rinunciato. Quali fini si proponeva di raggiungere il disegno di legge? La realtà è che esiste a Trieste un movimento indipendentista, il quale trae uno dei suoi argomenti più efficaci per la sua propaganda dalla paura di tutti i dipendenti dal Governo militare alleato di perdere il posto col ritorno del Territorio Libero di Trieste alla Italia. Allora il Governo italiano molto opportunamente con questo disegno di legge volle assicurare questi dipendenti dicendo loro: badate, i vostri timori sono assolutamente infondati, perché il pane verrà a tutti assicurato. Qui, l'ideologia politica non ha nessuna importanza, cari colleghi comunisti! Trieste, o prima o dopo, tornerà all'Italia, e coloro che hanno un posto nell'amministrazione di Trieste non possono avere perplessità o dubbi di sorta che in seguito al ritorno di Trieste all'Italia possano perdere il loro impiego. L'articolo 4, ecco il punto, a che cosa mirava? Mirava a dare anche un avvertimento a coloro che avessero ritenuto irrilevante un atteggiamento ostile agli interessi nazionali. Si giunse così alla formulazione dell'articolo 4. Il Governo aveva proposto una formulazione dell'articolo 4, a mio avviso (e qui devo rispondere all'onorevole Almirante) troppo estesa. Infatti vi era una preoccupazione, perché i

comunisti a Trieste hanno dato nelle elezioni amministrative ben 30 mila voti. In primo luogo tutti sappiamo — ed è inutile iniziare nuove polemiche in proposito — quale sia stato l'atteggiamento dei comunisti per Trieste quando ancora non si era verificato il disaccordo fra Belgrado e Mosca. Avvenuta la rottura fra Belgrado e Mosca, il partito comunista si è battuto per l'applicazione del Trattato di pace. Abbiamo poi visto, ad esempio, che nel Consiglio comunale di Trieste, tutti i partiti, ad eccezione di quello indipendentista, hanno votato un ordine del giorno, che tutti noi saremmo disposti ad accettare, presentato dal segretario della camera del lavoro di Trieste, il comunista Vidali. Ora, perché io sono contrario alla proposta del Governo? Perché non vorrei che con una dizione così lata, quale è quella formulata dal Governo, venissero ad essere influenzati i comunisti di Trieste, che sono assai numerosi, in senso contrario al ritorno di Trieste all'Italia, in quanto essi per il loro atteggiamento potrebbero pensare di essere sottoposti a processi politici. Ho fatto questi rilievi perché sono stato mosso dalla stessa volontà che ha fatto parlare l'onorevole Almirante. Io ritengo che sia utile al mio paese togliere ai comunisti la preoccupazione che con il ritorno di Trieste all'Italia, in considerazione dell'atteggiamento che essi hanno tenuto nel passato, possano essere esclusi dall'impiego. Io avevo avanzato una proposta subordinata, cioè la soppressione delle parole: « in modo non equivoco » dal testo originario dell'articolo 4. Tuttavia, poiché mi è stato osservato che eventuali modifiche potrebbero portare ad un ritardo nell'applicazione della legge, io ritiro la mia proposta, non per cortesia, né per debolezza, ma perché ritengo sia pressante, indispensabile, la sollecita emanazione di questa legge, perché la situazione morale di Trieste peggiora sempre più. Dare questa garanzia, significa togliere al movimento indipendentista uno dei suoi maggiori appoggi. Sono nove mila gli agenti della polizia ausiliaria a Trieste e saranno tutti contro di noi se noi non toglieremo loro il timore di perdere il pane.

In conclusione, mi rimetto alla Commissione, ma, ripeto, sono di avviso che non si debba adottare una formula troppo lata, proprio per le ragioni sulle quali si è soffermato l'onorevole Togni. È necessario che questa legge passi, perché più tardi questa legge sarà emanata, peggiore sarà la situazione morale dei cittadini di Trieste nei nostri confronti. Noi non possiamo tenere nel dubbio

questi dipendenti del governo militare e della pubblica amministrazione di Trieste: si tratta di 15 mila elementi con le relative famiglie, che vogliono arrivare al plebiscito sicuri di rimanere al loro posto e di non perdere il pane. L'eroismo in questa materia si può chiedere fino a un certo punto. È più facile chiedere la vita a un uomo che chiedergli di perdere il pane, soprattutto il pane dei suoi familiari.

PRESIDENTE. Mi perviene in questo momento un emendamento degli onorevoli Turchi e Luzzatto suppressivo dell'intero articolo 4.

BERLOFFA, Relatore, Ho già espresso il mio pensiero in sede di discussione generale. Chiedo pertanto che venga mantenuto l'articolo 4 nella formulazione originaria del disegno di legge.

TURCHI. Non intendo prolungare la discussione sulla formulazione dell'articolo 4, che, come abbiamo già detto l'altra volta, è una formulazione che consideriamo non del tutto soddisfacente, perché, malgrado gli accorgimenti a cui si è fatto ricorso, una possibilità di discriminazione resta. È appunto questa possibilità di discriminazione che noi non vorremmo che esistesse nel provvedimento, e questo non per preoccupazioni di partito, ma perché riteniamo che ciò sia pregiudiziale ai fini di determinare un orientamento nella popolazione triestina, il più largo possibile, nel senso favorevole al ritorno di Trieste all'Italia.

Per evitare anche questa possibilità e per lasciare la tranquillità a tutti i cittadini che vivono nel Territorio Libero di Trieste e che dipendono dalla pubblica amministrazione, i quali devono essere giustamente e legittimamente preoccupati di quello che possa loro capitare allorché il Territorio Libero ritorni a far parte dell'Italia, proponiamo la soppressione dell'articolo 4.

È chiaro che, se fosse respinto il nostro emendamento, voteremmo a favore dell'articolo 4 nel testo originario del disegno di legge.

ALMIRANTE. Sono naturalmente contrario all'emendamento suppressivo essendo ancora sostenitore di un emendamento sostitutivo dell'articolo, che cadrebbe se fosse accolto l'emendamento suppressivo.

Mi permetto di osservare che la posizione dei colleghi che hanno presentato e sostengono questo emendamento suppressivo potrebbe apparire contraddittoria con la tesi che i colleghi della stessa parte hanno finora sostenuto, perché quello che preoccupa loro è esatta-

mente l'ultimo tratto dell'articolo 4, cioè le parole «ad impedire il ritorno del Territorio Libero di Trieste all'Italia».

Qui è il dissenso politico, perché, secondo me, e secondo altre parti politiche, la formula «ritorno del Territorio Libero di Trieste all'Italia» coincide con gli interessi nazionali.

Io ritengo che la formula «interesse nazionale», qualunque sia il Governo, anche se in ipotesi — per me evidentemente disgraziata — il Governo dovesse essere comunista, coincida con il ritorno del Territorio Libero di Trieste all'Italia.

Gli onorevoli colleghi comunisti, chiedendo la soppressione dell'articolo 4, ritengono che l'interesse nazionale non coincida con il ritorno del Territorio Libero di Trieste all'Italia.

TURCHI. Lei non ha diritto di ritenere questo.

ALMIRANTE. Io ho il pieno diritto di dire quello che è il vero scopo del vostro emendamento. Non è una interpretazione che differisce dal punto di vista che sostenete. I vostri partiti hanno più volte sostenuto la tesi non del ritorno di Trieste all'Italia, ma della applicazione integrale del Trattato di pace. Ora il Trattato di pace non prevede il ritorno del Territorio Libero di Trieste all'Italia, ma la sua costituzione con un governatore. È una tesi che ai vostri partiti può piacere, e ad altri no, ma è evidente che questa è sempre stata la vostra tesi ufficiale e da voi sempre chiaramente sostenuta: che il Territorio Libero di Trieste non deve tornare all'Italia, ma deve essere costituito, a norma del Trattato di pace, in Territorio Libero con un governatore, svuotandolo dalle truppe che vi hanno preso stanza. Mi meraviglio che lo smentiate e se la smentita significa che siete di diverso avviso non posso che congratularmene.

LUZZATTO. A chi ella intende riferirsi?

ALMIRANTE. Mi riferisco al partito comunista e al partito socialista italiano.

LUZZATTO. È in malafede. Il partito socialista italiano ha sempre chiesto il ritorno di Trieste all'Italia.

ALMIRANTE. Io sono lieto di sentire la vostra smentita. A mio parere la formula «interessi nazionali» nei confronti di Trieste coincide esattamente con il ritorno del Territorio Libero di Trieste all'Italia. Quindi, se ci potessimo intendere su una formula che voglia significare il ritorno del Territorio Libero di Trieste all'Italia, sarei d'accordo.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1954

Quello che mi preoccupa, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, è la parte precedente, cioè quella che suona così: «coloro che abbiano compiuto atti determinati diretti in modo non equivoco».

Anche se si accogliesse l'emendamento presentato prima dall'onorevole Delcroix, che ringrazio delle sue cortesi dichiarazioni, inteso a sopprimere le parole «in modo non equivoco» l'altra formula «atti determinati diretti», ecc., investe il reato, mentre la formula proposta dal Governo precedentemente, e da me ripresa e cioè: «svolto attività contraria», mi sembra molto più chiara e capace di raggiungere gli intenti politici e psicologici ai quali faceva riferimento l'onorevole Togni.

Se l'onorevole Delcroix ed altri si preoccupano di ragioni di urgenza circa un eventuale plebiscito a Trieste, devo dire agli stessi che si dimostrano abbastanza ottimisti. Vorrei esserlo anch'io, ma la tesi del plebiscito è caduta in questo momento politico, è caduta perché non sostenuta da nessuno.

Quanto ai fini dell'attività, voglio far presente (proprio su questo punto volevo intervenire) un dato di fatto.

Fra i funzionari ai quali si riferiva l'onorevole Delcroix e l'onorevole Togni, per fare un esempio, vi sono agenti del nucleo speciale di polizia, i quali sono in gran parte italiani e nei giorni 7-8-9 novembre scorso hanno caricato agli ordini del generale Winterton la popolazione triestina. Se la popolazione triestina sapesse che noi, per ragioni di emergenza o per qualsiasi altra ragione, abbiamo cassato una norma di legge che era intesa ad impedire a queste persone di godere dei benefici o abbiamo approvato una norma di legge che può consentire anche a costoro di ottenere tali benefici sul piano politico, essa avrebbe il diritto pensare che il Parlamento italiano è disposto a far beneficiare di tale legge, attraverso le maglie, non di una pacificazione, ma di un candore ingenuo, che oltrepasserebbe tutti i limiti della colpevolezza, anche gli appartenenti al nucleo speciale di polizia, che sono colpevoli di quello che è avvenuto. E non sono reati accertati. Si tratta di gente che ha commesso determinati atti che Trieste ben conosce. Trieste sa come ha inferito e come si è comportata questa gente, Trieste conosce gli intendimenti di questa gente. Ma tutti costoro non sarebbero colpevoli attraverso la formula dell'articolo 4, ma solo mediante la formula che propongo o una analoga.

Ecco perché dico: sì, motivi di urgenza, avete ragione; ma di fronte a motivi politici nazionali e psicologici di questo genere, di fronte alla risonanza che avrebbe l'atteggiamento della maggioranza governativa in un caso di questo genere, credo che i motivi di urgenza possono passare in secondo piano.

È per questo che insisto sull'emendamento dichiarando che alle preoccupazioni in parte legittime, non di ordine costituzionale, ma di ordine politico, avanzate da taluni, si potrebbe venire incontro sostituendo la formula proposta con la seguente: «che abbia o svolto attività contraria al ritorno del Territorio Libero di Trieste all'Italia».

In subordine, qualora il mio emendamento non fosse approvato, propongo di sopprimere dal testo originario dell'articolo 4 le parole «in modo non equivoco». È difficile accertare l'atto svolto in servizio di polizia, perché il nucleo speciale di polizia è volontario, perché è stato chiesto chi voleva far parte di esso. Il solo fatto di aver detto: accetto di far parte del nucleo speciale di polizia per le azioni dei giorni 7-8-9 novembre, vuol dire che si è volontari.

LUZZATTO. Non avrei presentato il mio emendamento se la discussione non avesse preso questo carattere, in quanto il testo dell'articolo 4, come ha detto l'onorevole Turchi, è frutto di modificazioni successive. Ora, dopo l'intervento dell'onorevole Almirante, io sono costretto a fare alcune precisazioni. A tutti è noto come il partito socialista italiano abbia mantenuto sempre l'identica posizione nei riguardi della questione di Trieste, adoperandosi attraverso una formula precisa per il ritorno della città di Trieste all'Italia, chiedendo, in special modo, l'applicazione del Trattato di pace e quindi la nomina del governatore e l'allontanamento dal Territorio Libero di tutti i reparti militari stranieri, e precisamente dalla zona A e B, preparando, in tal modo, il plebiscito. I fatti hanno dato la prova della esattezza di questa impostazione. Perché oggi il plebiscito incontra difficoltà nella situazione che si è determinata? Se da cinque o sei anni si fosse proceduto all'applicazione del Trattato di pace, avremmo avuto più plebisciti e tutta la popolazione sarebbe stata chiamata ad esercitare i suoi diritti. Questa è la risposta che io devo all'onorevole Almirante, dato che è uscito dall'argomento e si rendeva quindi necessaria una rettifica su quanto egli ha detto. Devo precisare poi, al di fuori di qualsiasi preoccupazione particolare, che nessun

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1954

appartenente al partito socialista italiano potrà mai, per alcun motivo, qualsiasi formulazione si possa dare all'articolo 4, essere privato dei benefici previsti dalla legge. Si tratta appunto di considerazioni di natura obiettiva, e qui di più aggiungo altro a ciò che è stato detto circa il carattere costituzionale della questione. Devo chiedere però: fino a quando non si troverà un accordo su tale questione, queste discussioni a chi giovano? Giovano a Tito, a nessun altro! Vogliamo proprio noi dare le armi a chi si adopera attivamente sul piano internazionale contro il ritorno di Trieste all'Italia? Con la formulazione che si propone, noi introduciamo nella legge delle discriminazioni che sono appunto quelle che Tito ci rinfaccia gratuitamente nelle sue argomentazioni. Questo è il punto centrale della questione che a mio avviso va tenuto nel dovuto conto. A Trieste ci sono anche cittadini di lingua slovena, di origine slovena, non possiamo negarlo; sappiamo però che si tratta di una minoranza che non modifica il carattere italiano della città e del suo territorio. Ora sappiamo anche che una delle armi più forti della polemica di Tito contro di noi è appunto l'accusa che in avvenire l'Italia non riconoscerebbe a queste minoranze etniche presenti nel Territorio Libero di Trieste gli stessi diritti degli altri cittadini italiani, anzi che potrebbe attuare perfino delle persecuzioni nei loro confronti. La mia preoccupazione è di non dare alcun appiglio di tale natura a Tito, e di introdurre formule dalle quali possa nascere qualche equivoco. È dovere di tutti gli italiani difendere il prestigio della nazione, ma non dimentichiamoci che nel Territorio Libero vi sono persone che da anni sono alle dipendenze degli alleati. Molti sono i cittadini che si trovano in queste condizioni. Vogliamo proprio noi dare alla propaganda avversaria questo pretesto? A me pare che queste pseudo preoccupazioni nazionalistiche rischiano alla fine di lavorare contro gli interessi nazionali, contro la possibilità del ritorno di Trieste all'Italia. Noi dobbiamo dimostrare che nella Repubblica italiana si riconoscono a tutti i cittadini gli stessi diritti e che non si ricorre a mezzi di ritorsione, dei quali alla fine nessuno può aver timore. Per queste ragioni io chiedo la soppressione dell'articolo 4.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Devo far prese te che ho aderito a ritirare la mia proposta perché nella passata legislatura il provvedimento, dopo essere passato attraverso una

lunguissima procedura tra Senato e Camera, arrivò successivamente ad essere concretato nella formulazione attuale. Delle perplessità furono sollevate fin dal primo momento in cui presentai la mia proposta. Io avrei volentieri aderito ad una proposta intermedia, perché riconosco che le osservazioni fatte da varie parti sulla genericità della dizione avevano, sotto un certo aspetto, qualche fondamento, poiché proprio nell'applicazione della legge potevano sorgere delle preoccupazioni nei riguardi della sua interpretazione. Io riconosco che in qualche caso si potrebbe addivenire ad una interpretazione equivoca ed è per questa ragione che ho aderito, ripeto, al ritiro della mia proposta. Tuttavia, nell'accettare l'impostazione dell'onorevole relatore, desidero che rimangano a verbale delle osservazioni, direi, di natura personale. Come rappresentante del Governo, di chiaro che la formulazione dell'articolo non mi trova favorevole, perché non vedo come questa formula, che ebbe origine dall'articolo 56 del codice penale nel quale si ipotizza il tentativo nei delitti, possa essere introdotta in questo provvedimento. Anche l'emendamento dell'onorevole Delcroix potrebbe far pensare che si vogliano determinare delle persecuzioni. È logico che in qualsiasi momento, stando così le cose, si potrebbe riproporre tutta la polemica che è stata fatta su questa questione; come è anche logico che, ogni qualvolta un magistrato dovrà giudicare determinati fatti, per potere affermare che questi, nel caso specifico, tendevano ad impedire il ritorno di Trieste all'Italia, dovrà indicare che sono stati compiuti in modo non equivoco a questo fine. D'altra parte, non posso essere favorevole alla soppressione dell'articolo nonostante l'impostazione così chiaramente polemica data alla questione dall'onorevole Almirante, perché l'articolo 4 non fa altro che riprodurre delle ipotesi di reato. In pratica, è poi inutile nasconderci che la semplice presenza dell'articolo 4 possa risolvere completamente il problema. Tuttavia, e credo che su questo sia d'accordo con me anche l'onorevole Turchi, una volta ammessa l'esistenza di ipotesi di reato, vi possono anche essere delle attività che, pur non integrando la figura di reato, siano ugualmente gravi e attraverso una regolare procedura amministrativa possano ugualmente incappare in questa formula. Il fatto è che nella passata legislatura si è giunti a questa formulazione per lasciare la possibilità di impedire che qualche dipendente del governo militare alleato po-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1954

tesse non rispondere di reati accertati attraverso un normale procedimento. Quindi, per salvare almeno questa ipotesi è bene che l'articolo rimanga, né si può sostenere, ad esempio, come ha detto l'onorevole Almirante, che la semplice appartenenza al nucleo di polizia di Trieste possa essere sufficiente per individuare una precisa attività contraria al ritorno di Trieste all'Italia. Si deve ritenere quindi che questa formulazione non contenga un'ipotesi di reato, né si può affermare che si tratti di un mezzo di ritorsione come ha affermato l'onorevole Luzzatto, perché noi vogliamo soltanto discriminare quella che è stata un'attività lecita da quella che è stata un'attività illecita, cioè non prendere in considerazione l'illecito penale che trova del resto già la sua configurazione nelle leggi vigenti.

PRESIDENTE. Nessun altro credendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento suppressivo dell'articolo 4 proposto dagli onorevoli Turchi e Luzzatto.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Almirante e cioè:

«Sostituire l'articolo 4 col seguente: «Dai benefici previsti nelle disposizioni degli articoli precedenti sono esclusi, con provvedimento motivato, coloro che abbiano svolto attività contraria agli interessi italiani».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Delcroix inteso a sopprimere nel testo originario dell'articolo 4 le parole: «in modo non equivoco».

(Non è approvato).

Pongo in votazione, allora, l'articolo 4 così come risulta nel testo del disegno di legge e del quale è già stata data in precedenza lettura.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 5:

«Restano ferme le disposizioni contenute nei decreti legislativi 10 luglio 1947, n. 677, e 25 settembre 1947, n. 1064, in quanto compatibili con quelle della presente legge».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

«Estensione di provvidenze a favore degli alto-atesini che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555». (343):

Presenti	35
Votanti	34
Astenuto	1
Maggioranza	18
Voti favorevoli	24
Voti contrari	10

(La Commissione approva).

«Norme a favore del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni nel Territorio Libero di Trieste». (298):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	29
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Almirante, Amiconi, Andreotti, Angelini Ludovico, Berloffia, Bima, Boidi, Bubbio, Calandrone Giacomo, Caprara, Conci Elisabetta, Cotellessa, Delcroix, Elkan, Ferri, Gaspari, Giraud, Jacometti, Luzzatto, Marazza, Marchionni Zanchi Renata, Micheli, Pedini, Ravera Camilla, Riva, Sampietro Umberto, Sartor, Schiavetti, Sensi, Tarozzi, Togni, Tozzi Condivi, Turchi, Valandro Gliola.

Si è astenuto: (per il disegno di legge n. 343):

Delcroix.

Sono in congedo:

Bosco Lucarelli e Michelini.

La seduta termina alle 12,35.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI